STABILIZZAZIONE LSU/LPU

Decreto interministeriale 08.10.2014 pubblicato su

GURI 263 del12.11.2014

PROMEMORIA

1. Il Ministero del lavoro concede contributi agli enti pubblici della Regione Calabria che procedono alla **stabilizzazione** di

   - LSU – art. 7 D. Lgs. 468/97
   - LPU – art. 3, comma 1, D.Lgs. 280/97 e art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/00

2. La stabilizzazione si articola nel seguente modo :

   stipula di un **contratto a tempo determinato**

   successiva stabilizzazione a tempo indeterminato con le procedure di cui

   - art. 4 del D.L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013
   - art. 1, commi da 202 a 212, della legge 147/2013

3. nel caso in cui i contratti da stipulare siano in numero inferiore rispetto ai lavoratori in servizio, l'ente dovrà effettuare una **selezione** sulla base dei seguenti criteri:

   - anzianità anagrafica
   - anzianità di servizio
   - carichi familiari

4. le assunzioni dovranno essere effettuate nel **rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014** (invece, nel caso di sforamento del patto di stabilità 2013. Si potrà effettuare l'assunzione, perché non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera d) della legge 183/2011

potranno invece essere **derogate** le seguenti norme :

- limite della spesa per assunzioni a tempo determinato del 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010
- linite della spesa complessiva del personale del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557, legge 296/06)

5. è prevista una **clausola di salvaguardia** per i lavoratori, nel senso che, se l'ente, al termine del contratto a tempo determinato, non provvede all'assunzione a tempo indeterminato, il lavoratore rientra nel bacino LSU/LPU

6. per le **assunzioni a tempo indeterminato** è previsto un duplice regime :

   - per le categorie A e B : procedure di cui all'art.4, comma 8, del D.L. 101/13 ossia stabilizzazione diretta
   - per le categorie C e D : procedure di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 101/13 ossia concorsi riservati

7. le assunzioni possono essere effettuate anche con **contratto part-time,** qualora l'ente non avesse la possibilità di assumere a tempo pieno

8. i contributi verranno dati in unica soluzione e per l'intero importo richiesto

   per l'assegnazione verrà predisposta una **graduatoria tra gli enti** richiedenti.

   Sarà titolo preferenziale:

   - la maggiore durata del contratto a tempo determinato
   - il rispetto del vincolo della spesa di personale a tempo determinato del 2009
   - il rispetto del vincolo della diminuzione della spesa complessiva di personale

9. la domanda deve essere compilata sul **modulo allegato** al Decreto e **spedita per PEC** al ministero del Lavoro entro il 2 dicembre 2014 (ventesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sulla gazzetta ufficiale n. 263 del 12.11.2014)

   copia della domanda deve essere spedita, sempre per PEC al MEF e alla Funzione Pubblica

10. alla domanda dovranno essere **allegati** i documenti che dimostrino sia la possibilità dell'assunzione a tempo determinato che la successiva possibilità di assunzione a tempo indeterminato, ossia :

    - programmazione triennale dei fabbisogni di personale
    - disponibilità dei posti nella dotazione organica

- certificazione del rispetto del patto di stabilità, dei vincoli di spesa del personale, dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale
- certificazione del numero di unità da assumere, con le qualifiche e il costo previsto

art. 4 del D. L. 101/2013

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita' volti a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 1 legge 147/2013

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarieta' nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullita' delle medesime.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilita' di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorita' per i comuni che assumano nei limiti delle facolta' assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessita' funzionali e organizzative per le
assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita' del personale in servizio e la correlata spesa, nonche' l'effettiva sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione

COMUNE DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)
Tel.0984/961001 – 961481 fax 961178
e.mail: protocollo.rogliano@asmepec.it

Lavoratori di pubblica utilità cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Durata prevista: nr. mesi	Cat. e posizione economica di inquadramento prevista (es.A1/B1)	Importo previsto
ARCAMONE GENNARO	[redacted]	36	A	[redacted]
CITINO MARIA ANNA	[redacted]	36	C	[redacted]
CITINO MARIA GRAZIA	[redacted]	36	A	[redacted]
COSTANZO VINCENZO	[redacted]	36	A	[redacted]
FUOCO DOMENICO	[redacted]	36	B	[redacted]
FUOCO OLGA	[redacted]	36	A	[redacted]
GABRIELE ROBERTO	[redacted]	36	A	[redacted]
GAROFALO PASQUALINA	[redacted]	36	C	[redacted]
LAUDADIO NICOLA	[redacted]	36	A	[redacted]
MAZZEI CONCETTA	[redacted]	36	A	[redacted]
MIGLIO ANTONELLA	[redacted]	36	D	[redacted]
MINARDI NUNZIA GABRIELLA	[redacted]	36	A	[redacted]
PERRI CONCETTA	[redacted]	36	A	[redacted]
PERRI PATRIZIA	[redacted]	36	A	[redacted]
PERRI ROSA	[redacted]	36	A	[redacted]
SOTTILE MARIA GRAZIA	[redacted]	36	A	[redacted]
STUMPO GASPARE MICHELE	[redacted]	36	A	[redacted]
TARSITANO ANTONIETTA	[redacted]	36	C	[redacted]

TUCCI MENELAO	[redacted]	36	A	[redacted]
VIZZA ANNA	[redacted]	36	A	[redacted]

Lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Durata prevista: nr. mesi	Cat. e posizione economica di inquadramento prevista (es.A1/B1)	Importo previsto
ALESSIO MICHELE	[redacted]	36	A	[redacted]
ALTOMARE ROSARIA GRAZIA	[redacted]	36	A	[redacted]
DODARO MARIA GABRIELLA	[redacted]	36	A	[redacted]
FIORE RITA	[redacted]	36	A	[redacted]
FUOCO GIACINTO	[redacted]	36	A	[redacted]
FUOCO MADDALENA	[redacted]	36	A	[redacted]
FUOCO MARIA GRAZIA	[redacted]	36	A	[redacted]
GAROFALO VINCENZO	[redacted]	36	A	[redacted]
LIONARDI ELISA	[redacted]	36	A	[redacted]
MACCHIONE DORA	[redacted]	36	A	[redacted]
MONACO ROSELLINA	[redacted]	36	A	[redacted]
ORRICO FRANCESCO	[redacted]	36	B	[redacted]
PERRI FRANCO	[redacted]	36	A	[redacted]
PERRI MARIO	[redacted]	36	A	[redacted]
PERRI TERESA	[redacted]	36	A	[redacted]
RIZZO MARIO	[redacted]	36	A	[redacted]

TIANO CINZIA LIBERATA	[redacted]	36	A	[redacted]

A tal fine dichiara che le previste assunzioni saranno effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno ed inoltre:
saranno effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
saranno effettuate in deroga all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
saranno effettuate sulla base del fabbisogno di ciascun Ente secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari.

Il SINDACO
Avv. Giuseppe GALLO